

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Validità - Applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutte le vendite di prodotti e/o servizi effettuate dal Venditore all'Acquirente.

Salvo accordo contrario, che deve risultare espressamente dalla Conferma d'Ordine del Venditore, le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano/modificano ogni diversa clausola riportata sugli ordini e nella corrispondenza dell'Acquirente e prevalgono su eventuali condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dall' Acquirente nel suo ordine, nelle sue comunicazioni e/o verbalmente.

L'invio della Conferma d'Ordine da parte del Venditore implica l'adesione, senza riserve, da parte dell'Acquirente, alle Condizioni Generali di Vendita che seguono.

2. Conferma d'Ordine

Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Venditore, a seguito del ricevimento di un ordine da parte dell'Acquirente, invia una Conferma d'Ordine che contenga gli elementi essenziali della fornitura quali quantità, prezzo, termini di consegna e di pagamento.

Se le condizioni indicate nell'ordine dell'Acquirente differiscono da quelle della Conferma d'Ordine, queste ultime prevalgono ed il Contratto si intende perfezionato secondo i termini previsti, ove la Conferma d'Ordine non venga contestata dall'Acquirente entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione.

3. Mancato o ritardato pagamento

Il ritardo nel pagamento, anche parziale, delle fatture emesse dal Venditore, oltre la loro pattuita scadenza, dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora che saranno addebitati alle condizioni e nella misura previste dal Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 attuativo della direttiva 29.06.2000/35/CE salvo, in ogni caso, il diritto al maggior danno.



CARBONVENETA
TECNOLOGIA NEI COMPOSITI

PLD COLLETTORI
NESTECH



Inoltre, il mancato o ritardato, anche parziale, pagamento delle fatture, dà diritto al Venditore, salvo ogni altra azione, di sospendere o pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture oppure, se tale ritardo perdura per oltre 60 giorni, di ritenere risolto il Contratto e di sospendere o annullare eventuali altri contratti in corso, senza che l'Acquirente possa avanzare pretese di compensi o indennità o riserve al riguardo.

Il pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente non potrà mai essere sospeso o ritardato (né l'ammontare dovuto potrà essere compensato) sulla base di contestazioni che dovessero essere proposte dall' Acquirente per vizi o difformità del materiale fornito.

4. Consegna dei materiali e rischi

Con la rimessa della merce all' Acquirente, ai suoi incaricati o al vettore, nel luogo di consegna convenuto sulla base del Contratto, il Venditore si libera dall'obbligo di consegna e di tutti i rischi, nessuno escluso, che si trasferiscono quindi all' Acquirente anche nel caso di vendita con nolo o trasporto pagato, anche fino a destino.

Spetta all' Acquirente fare eventuali riserve, reclami ed azioni nei confronti del Vettore per ogni differenza o avaria, non essendo il Venditore responsabile delle eventuali mancanze o avarie verificatesi dopo la consegna della merce al vettore medesimo.

In caso di mancato ritiro dei Prodotti da parte dell'Acquirente, il Venditore potrà immagazzinarli per conto ed a rischio dell'Acquirente e, previa notifica della messa a disposizione, fatturarli come se fossero stati consegnati.

5. Termini di consegna

I termini di consegna si intendono prorogati di diritto qualora per cause indipendenti dalla volontà e buona diligenza del Venditore (ad esempio imprevisti durante i processi di produzione), ivi compresi ritardi di fornitori e/o disposizioni dell'Autorità per qualsiasi titolo impartite, ritardino, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.

Qualora le parti abbiano pattuito per iscritto che, in caso di ritardata consegna, il Venditore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, l'Acquirente non potrà chiedere somme superiori alla penale stessa come risarcimento del danno per ritardata consegna, danno emergente o lucro cessante.

6. Garanzie

Il Venditore garantisce materiali rispondenti alle caratteristiche e condizioni specificate nella Conferma d'Ordine.

Non assume però alcuna responsabilità circa le lavorazioni, applicazioni e comunque le operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito all' Acquirente o ad altri per suo conto, né per eventuali danni conseguenti a dette lavorazioni, applicazioni. In ogni caso il limite massimo dell'eventuale risarcimento è determinato secondo quanto previsto al Paragrafo 7.

In tema di garanzia dei vizi della cosa venduta, si applicano le disposizioni della Legge italiana vigenti in materia al momento della conclusione del Contratto, in quanto non derogate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

7. Reclami e risarcimento

Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto precisato nella Conferma d'Ordine, debbono essere proposti per quanto riguarda difetti apparenti, al momento del ricevimento della merce, con specifica nota sul relativo documento di trasporto, seguita, entro i successivi 8 giorni lavorativi, da reclamo scritto al Venditore, e per quanto riguarda difetti occulti, entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della merce con reclamo scritto al Venditore. In tutti e due i casi suddetti, i termini si intendono fissati a pena di decadenza.

Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato dopo l'accertamento dei tecnici incaricati dal Venditore, l'inadempimento del Venditore non potrà mai dare luogo alla risoluzione del Contratto. In caso di inadempienza, il Venditore sarà tenuto a corrispondere all' Acquirente, a titolo di risarcimento danno, solo la somma pari alla differenza tra il valore del prodotto ordinato e quello deprezzato, oggetto della fornitura, escluso ogni maggiore o diverso danno, in particolare sono

esclusi gli eventuali danni indiretti e il danno derivante da vizio/difetto del prodotto realizzato con il materiale venduto.

L'Acquirente decade dal diritto di reclamo ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.

8. Imposte a carico dell'acquirente

Per la vendita nel territorio nazionale i prezzi sono maggiorati in fattura dell'imposta sul valore aggiunto nella aliquota vigente alla data della fatturazione.

9. Forza Maggiore

Ai fini del Contratto, "Forza Maggiore" significa qualsiasi causa che impedisca direttamente o indirettamente ad una parte di adempiere a qualsiasi delle proprie obbligazioni (salvo gli obblighi di pagamento che sono esclusi dall'applicazione di questa clausola) dovuta ad eventi che siano al di fuori del ragionevole controllo delle parti, inclusi, senza limitazione, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, pandemia, vandalismo, conformità a leggi, regolamenti o ordini dell'autorità, sommosse e rivoluzioni, sequestri, embargo, interruzioni di energia, guasti di impianti o macchinari, sequestro, incendio, inondazione, tempesta o inadempimento di fornitori, spedizioni o subappaltatori.

Se una parte è impedita o ritardata nell'adempimento di qualunque delle sue obbligazioni per motivi di Forza Maggiore, tale parte dovrà comunicare all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di Forza Maggiore, senza ritardo, specificando la natura e la portata della Forza Maggiore. Fatto salvo per l'obbligo di comunicazione di cui sopra, le parti non avranno responsabilità alcuna in relazione al mancato adempimento delle proprie obbligazioni in quanto impedita da Forza Maggiore, durante la sua continuazione e per il tempo successivo necessario a riprendere le operazioni necessarie al fine di eseguire le relative obbligazioni.

Se una parte viene impedita per motivi di Forza Maggiore dall' adempiere alle proprie obbligazioni per un periodo continuato di tre mesi, entrambe le parti possono risolvere il Contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza responsabilità alcuna tranne per quegli obblighi che siano sorti prima della dichiarazione di Forza Maggiore.

10. Norme Regolatrici e Foro Competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti convengono di escludere l'applicazione della Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni delle Nazioni Unite (CISG) e le norme di diritto italiano che rinviano alle leggi di altri stati.

Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e adempimento del Contratto è quello di Vicenza.

Luogo, data

Firma

firma

Ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente, in quanto oggetto di puntuale discussione e trattativa, le clausole dei cui ai punti 4, 5 6, 7 e 10.

Luogo, data

Firma

firma